



# Liceo "Andrea Maffei"

• Viale Lutti, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) • Tel 0464553511 • Fax: 0464552316 • mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

## PSQ 014 Approvvigionamenti – Mod. 1 Rev. 0

lc\_tn / 2023 / 5.4 / SM  
Repertorio determine del  
dirigente scolastico

Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – “Azione 2: Next generation labs – affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, per un importo contrattuale pari ad € 10.160,00 IVA esclusa.  
CIG N. 985453183C - CUP N. E84D22005590006

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge Costituzionale n. 1 del 1971 avente ad oggetto le “Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige”

Visto il D.P.R. 670 del 1972, avente ad oggetto la “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, segnatamente gli articoli 8 e 9 disciplinanti le materie in cui la Provincia è titolare di potestà legislativa;

Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*»;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997*»;

Vista la L.P. n. 5/2006 “*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*”, e in particolare l’art. 23 “Dirigente dell’istituzione scolastica e formativa” in cui al comma 2, lettera d) è previsto che il dirigente “*adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell’istituzione e del collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24*”;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;

Vista La legge provinciale 23 del 1990 “*Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*”, con particolare riguardo all’art. 36 ter 1;

Vista la legge Provinciale 23 del 1992 “*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*”;

Vista la Legge Provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. “*Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento*”;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”

Vista la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità del 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*”;

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.), attuativo dell’ art. 16 della l.p. 5 del 2006, per quanto compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;





Vista la legge provinciale n. 2 del 2016 Legge Provinciale di recepimento delle Direttive Europee in Materia di contratti pubblici 2016

Visto il Decreto Legge n. 76 del 2020 "Decreto Semplificazione" convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Vista la legge provinciale 2 del 2020 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19 e altre disposizioni", con particolare riguardo all' art. 3 comma 01;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro»;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che *«la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;*

Visto in particolare, l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che *«Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016»*

Viste le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;

Visto il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 "Decreto Semplificazione bis", convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 161 del 14 giugno 2022, con cui è stato adottato il Piano Scuola 4.0, quale strumento di sintesi e accompagnamento all'attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa;

Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR e corrispondenti milestone e target;

Viste le Istruzioni Operative diramate dal Ministero dell'Istruzione e Merito il 21 dicembre 2022 con prot. AOOGAMBI 107624;

Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 218 del 8 agosto 2022 "Decreto di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", in cui nell'Allegato 2) viene indicata un'assegnazione presunta massima per il Liceo Andrea Maffei" di € 124.044,57;

Vista la delibera del Collegio Docenti del 27/03/2023 in relazione alla creazione di "Spazi e ambienti di apprendimento" e, quindi, alla futura partecipazione al progetto PNRR Scuola 4.0 – Azione 2 – Next Generation Labs;

Vista la delibera del Consiglio dell'Istituzione n. 03 dd. 27 aprile 2023 di approvare la partecipazione dell'Istituto al PNRR Scuola 4.0 Azione 2 – Next Generation Labs;



Visto l'Accordo di concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Labordigit" nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento di cui il prot. 39707 del Ministero Istruzione e Merito – Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto che il Piano finanziario inserito nel Progetto contempla le seguenti voci di spesa:

- Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.)
- Eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento

spese di progettazione e tecnico – operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità;

Tenuto conto della Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente» che impone all'Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

Visto l'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 il quale prevede che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In deroga al periodo precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Visto il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del D.L. 77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

Vista la delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto «Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC»;

Visto l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

Visto l'art. 55 del Decreto Legge n. 77 del 2021 (Decreto Semplificazione Bis) comma 1 lettera b) ha previsto la seguente semplificazione:

- 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 (obbligo utilizzo CONSIP) e 450 (obbligo utilizzo MEPA), della legge



27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

Considerato altresì che la Legge n. 208 del 2015 prevede che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti".

Considerato che l'art. 36 ter 1 della Legge Provinciale 23 del 1990 al comma 5 ha previsto che "L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo.

Dato atto della non esistenza di Convenzioni APAC – CONSIP attive in merito a tale

Considerato altresì che il comma 6 dell'art. 36 ter 1 della summenzionata normativa prevede che "Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo;

Considerato l'Amministrazione intende provveder all'acquisto in parola avvalendosi della procedura RDO – Richiesta di preventivi – utilizzando la piattaforma MEPA – mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

Viste le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Ritenuto che il Prof. Paolo Andrea Buzzelli, Dirigente del Liceo "A. Maffei", risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;

Tenuto conto che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;

Visto l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Visti altresì l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

Dato atto della necessità di affidare la fornitura di n. 08 Microscopi avente le seguenti caratteristiche:

- Microscopio digitali bioculari provvisti di tablet Fotocamera integrata da 3 MP e tablet Windows da 10,1" con obiettivi N-PLAN, tavolino con trasmissione a cinghia su cuscinetti a sfera e X-LED3 esclusivo per prestazioni impareggiabili nell'illuminazione. Ideale per gruppo di discussione con tablet rotante a 360°. Testa Binoculare, inclinata di 30°, rotazione 360° con Tablet Oculari WF 10x/20 Revolver Quadruplo,



invertito Obiettivi N-PLAN 4x, 10x, 40x, 100x (olio) Tavolino Meccanico 150×139 mm, movimento 75×33 mm, asse senza cremagliera X Messa a fuoco Coassiale macro e micro con stop di fine corsa Condensatore N.A. 1.25 tipo Abbe diaframma a iride fochettabile e centrabile Illuminazione 3.6 W X-LED3 controllo della luminosità Documentazione in italiano

Considerato che l'affidamento in oggetto è finalizzato a definire l'esigenza/interesse che si intende soddisfare con l'affidamento in oggetto, ad es. garantire continuità delle prestazioni;

Considerato che la spesa complessiva per il servizio in parola è stata stimata in € 12.000,00 IVA esclusa

Considerato che tale stima è stata eseguita in considerazione della tipologia di forniture/servizi cui appartengono i beni oggetto delle procedure di acquisto: pertanto medesima CPV ( Sent. Cons. Stato,2021, n. 1126 Sez. V);

Considerato che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;

Considerato che, secondo quanto previsto dalle linee guida n. 4, il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal d.lgs. 50/2016 ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

Considerato che, pertanto, nella fattispecie, non risulta applicabile il principio di rotazione, in quanto l'istituto ha espletato una procedura trasparente e aperta al mercato mediante pubblicazione di un'indagine di mercato, a mezzo dello strumento MEPA (id n. 3590351), nella quale sono stati individuati n. 03 di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Rilevato che alla data di scadenza della RDO (richiesta di preventivi – le ore 10 :00 del 10 giugno 2023 ) sono stati acquisiti n. 02 preventivi, da parte degli operatori che hanno partecipato all'indagine di mercato, come di seguito individuati:

- operatore Biosigma Spa, proposta n. 703788, per un importo complessivo offerto pari ad € 10.160,00, IVA esclusa;
- operatore FCS Ferrara Srl, proposta n. .686039, per un importo complessivo offerto pari ad € 11.805,00 IVA esclusa;

Considerato che l'operatore BIOSIGMA Spa ha presentato il preventivo maggiormente vantaggioso, in quanto i prodotti offerti sono rispondenti all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;

Ritenuto di procedere all'affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore;

Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ha svolto le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale

Tenuto conto che l'operatore economico ha assolto agli obblighi previsti dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 e, in particolare, (a) ha inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (comunicazione n. 202208111114101583) la comunicazione di avvenuta presentazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile ;

Considerato che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

Visto l'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale «8. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta



nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) della Legge n. 108/2021, il quale dispone che «In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura»;

Tenuto conto che, in considerazione dell'urgenza di provvedere e in ogni caso ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto con l'affidatario nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, e che il contratto riporterà una clausola risolutiva espressa per il caso in cui, nel corso dell'esecuzione, dovesse riscontrarsi la carenza di uno dei suddetti requisiti;

Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

Dato atto che il RUP, secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022, recante «individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità di cui all'art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC», ha provveduto all'acquisizione del CIG ordinario;

Considerato che l'importo di cui al presente provvedimento, pari ad € 10.160,00, IVA esclusa (corrispondente ad € 12.395,20 IVA inclusa), trova copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2023];

Alla luce di quanto sopra premesso, costituente parte integrante nonché motivazione giuridica (ex art. 3 della legge n.241 del 1990 ed art. 4 della Legge Provinciale 23 del 1992) del presente provvedimento amministrativo

## **d e t e r m i n a**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, l'affidamento diretto della fornitura aventi ad oggetto di n. Microscopio digitali bioculari provvisti di tablet Fotocamera integrata da 3 MP e tablet Windows da 10,1" con obiettivi N-PLAN all'operatore economico BIOSIGMA Spa], per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 10.160,00, IVA esclusa (pari a € 10.160,00 + IVA pari a € 12.395,20);

di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. e della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

di nominare il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Andrea Buzzelli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;





# Liceo "Andrea Maffei"

• Viale Lutti, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) • Tel 0464553511 • Fax: 0464552316 • mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

di autorizzare la spesa complessiva € 12.395,20, IVA inclusa, da imputare sul capitolo 402390 dell'esercizio finanziario 2023;

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Prof. Paolo Andrea Buzzelli -

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Si dà atto che ai sensi dell'articolo 4 della Legge Provinciale 30/11/1992, n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della legge 06/12/1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.





# Liceo "Andrea Maffei"

• Viale Lutti, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) • Tel 0464553511 • Fax: 0464552316 • mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di impegno della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.p. 7/1979

Il Responsabile amministrativo scolastico  
Modesto Simoni

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato elettronicamente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU

## FUTURA

## LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dall'art. 31 e seguenti della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23



Repubblica Italiana

Pag. 248

MS/ms



Provincia Autonoma di Trento

PNRR acquisto  
microscopi